



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento,

15 FEB. 2016

Prot. n.

S171/16/ ~~72826~~
2015

/3.5/1758-

(da citare interamente nella risposta)

SITO INTERNET

Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese.
Risposte a quesiti n. 1.

Vista la nota del competente Dipartimento Infrastrutture e mobilità prot. n. 27359 del 20.01.2016 e vista altresì la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità n. 2 di data 04 febbraio 2016, si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI**Quesito n. 1**

Mi riferisco al paragrafo 2.1.4 lett. c del bando di gara in cui, relativamente ai requisiti professionali, si richiede "l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due incarichi relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento, per i seguenti importi minimi Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensioni" s'intendono lavori di importo complessivo superiore a 7.500.000 euro e che per "tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche" si intendono edifici sanitari e/o socio sanitari.

A tale riguardo non si comprende il motivo per cui la clausola del bando richieda servizi riferiti a lavori di importo complessivo superiore a 7.500.000 euro, considerando

che la clausola già indica l'importo dei lavori calcolato per ogni singola classe e categoria. In particolare non è chiaro a quale classe e categoria deve essere riferito l'importo di 7.500.000 euro e se deve essere considerato per la singola classe e categoria o per il totale dei lavori. Inoltre tale importo non sembra in linea con l'articolo 263 del Dpr 207/2010, norma relativa ai cd servizi di punta, che invece dispone che la richiesta dei servizi deve essere riferita a un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori.

In secondo luogo la clausola che richiede servizi riferiti a edifici sanitari e/o socio sanitari, cioè servizi oggetto dell'incarico, si pone in violazione delle vigenti disposizioni ANAC (determine n. 5 del 27 luglio 2010 e n. 4 del 25 febbraio 2015). In particolare secondo l'Autorità la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, l'obiettivo [della norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare").

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grata se vorrà considerare una modifica della suddetta clausola conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Risposta

I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 36 (Concorsi di progettazione in due gradi) del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, sono stati definiti secondo le previsioni dell'art. 28 del medesimo DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg che, in buona sostanza, ricalcano comunque le previsioni dell'articolo 263 del DPR 207/2010 citato dalla richiesta di chiarimento.

Infatti, mentre per quanto attiene al requisito di cui al comma 1 lettera b) del citato art. 28, si richiede la dimostrazione dell'espletamento di incarichi riferibili, genericamente, alle categorie e classi e importi minimi (complessivi) indicati, per quanto attiene ai servizi di punta di cui alla successiva lettera c) s'è definito in modo più preciso e puntuale, proprio per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi, cosa s'intenda per lavori analoghi per "dimensione" e "caratteristiche tecniche":

- dal punto di vista della "dimensione" s'è richiesto che le prestazioni "di punta" effettuate si riferiscano a opere aventi caratteristiche adeguate, sotto questo specifico profilo, che si è indicato, nel loro complesso (cioè considerando tutte le tipologie di intervento previsto: opere strutturali, impiantistica, etc.) nell'importo di almeno 7.500.000,00 euro: resta fermo che, comunque, per le singole specializzazioni valgono i limiti stabiliti per ciascuna categoria e classe (euro 1.533.350,00 per le opere strutturali etc.) come, peraltro, precisato anche dal paragrafo 2.1.4 – pagina 9 del bando di concorso; in altre parole il requisito in questione si riferisce a ciascuna categoria e classe a condizione che la prestazione eseguita risulti inserita "nel contesto" di una progettazione complessiva riferita a lavori per almeno 7.500.000,00 euro; si ritiene che questa precisazione sia perfettamente compatibile con il principio di proporzionalità considerando che lo scopo del concorso di progettazione e dell'eventuale successivo affidamento è quello di assicurare il possesso di un'adeguata esperienza e attitudine riferiti ad un'opera che si avvicini, per similarità dimensionale, a quella da progettare, che è lo scopo del requisito riferibile ai servizi "di punta";
- dal punto di vista delle "caratteristiche tecniche" si ritiene di poter accogliere – per questo aspetto – l'osservazione pervenuta essendo, in effetti, interesse della stazione appaltante allargare ragionevolmente le possibilità di partecipazione in relazione alla tipologia di gara (che è costituita, nel presente caso, in un concorso di progettazione che ha lo scopo principale di selezionare l'idea progettuale migliore). A tal riguardo si rinvia alla **determinazione** del Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità **n. 2 di data 04 febbraio 2016** recante oggetto *"Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese – CUP C48C15000040003 – CIG 6512890ED6 – Rettifiche errori materiali e precisazioni"*.

Quesito n. 2

(...) al punto 2.1.4 "Requisiti di professionalità" viene richiesto, alla lettera d) – espletamento di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche- per quanto afferisce alle opere edili, *"lavori di importo complessivo superiore a 7.500.000 di euro e che per "tipologie di lavoro analoghi per caratteristiche tecniche" si intendono edifici sanitari e/o socio-sanitari;"*.

Tale previsione risulta, a parere di chi scrive, fortemente lesiva del principio della concorrenza, volto ad assicurare la massima partecipazione, e in difformità da quanto espresso dalle linee guida ANAC Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015.

In particolare, la stessa determinazione, al paragrafo 4. "Classi, categorie e tariffe professionali" articola:

*"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare **(non necessariamente di identica destinazione funzionale)** sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti **quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.***

Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15)."

Appare evidente che l'elemento discriminante non debba essere l'importo complessivo dell'opera (che mai viene menzionato all'interno del paragrafo) né la tipologia o destinazione funzionale della stessa, bensì il **grado di complessità**. La ratio di tale approccio è evidente: se solo chi ha progettato strutture sanitarie può aspirare a progettarne, la rosa dei partecipanti a gare e/o affidamenti di una data tipologia di opera è destinata –nel medio periodo- a restringersi ad una inevitabile élite di pochi concorrenti, sempre gli stessi, a scapito di una vera concorrenza professionale.

Tale dato è ulteriormente ribadito dal fatto che la Stazione Appaltante ha giustamente recepito un'altra indicazione di della Direttiva, anch'essa relativa agli ospedali:

"In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali l/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l.143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria l/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata. Nella determinazione Avcp n. 5/2010, tale questione è stata già affrontata, evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l'articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili.

Per esempio gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe l categoria c) e non alla categoria d) [...]. Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe l categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe l, categoria c)».

Se, dunque, la Stazione appaltante ha compreso la necessità di ricondurre le tipologie analoghe alla lc, e non già alla ld, si ritiene imprescindibile che i **dettami della Direttiva vengano assunti integralmente, e quindi anche in riferimento ai cd. "servizi di punta"**.

Si rileva, inoltre, che la fattispecie del concorso di progettazione, consentendo alla Stazione Appaltante di selezionare consapevolmente delle proposte progettualmente compiute – e non genericamente il contraente sulla base della sua esperienza professionale- garantisce maggiormente la stessa in merito alla correttezza ed all'efficacia della scelta.

A differenza da quanto avviene per altre forme di aggiudicazione, infatti, nel concorso i requisiti tecnico professionali hanno la funzione di garantire la Committenza rispetto alla capacità organizzativa e tecnica *generale* del contraente, non già in merito alla competenza rispetto al tema specifico, che viene valutata attraverso la disamina delle proposte progettuali.

Per le ragioni sopra illustrate, si chiede un intervento che ridefinisca, in base ai profili evidenziati, i contenuti del bando.

Risposta

La stazione appaltante ha inteso utilizzare la categoria 1d/E10 e non la categoria 1c/E02 [la cui indicazione costituisce mero errore materiale]; in ogni caso, la parcella è stata calcolata prendendo come riferimento, correttamente, la categoria 1d/E10. Si rinvia pertanto alla **determinazione** del Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità **n. 2 di data 04 febbraio 2016** recante oggetto *"Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese – CUP C48C15000040003 – CIG 6512890ED6 – Rettifiche errori materiali e precisazioni"*.

In relazione al problema della analogia per "dimensione e caratteristiche" con citazione della Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 di ANAC si ritiene di poter accogliere, parzialmente, l'osservazione essendo, in effetti, interesse dell'amministrazione l'allargamento ragionevole della platea dei partecipanti al fine di favorire la scelta

della miglior soluzione ideativa e progettuale, considerando le caratteristiche della gara in oggetto (concorso di progettazione).

Al riguardo, si rileva che la deliberazione di ANAC affronta il tema adducendo, in via esemplificativa, che l'aver progettato Ospedali, che hanno un grado di complessità elevata, è un requisito almeno pari ad altre progettazioni di pari complessità (come quelle dei Tribunali) o superiore a quelle di minor complessità (come quelle delle scuole). L'affermazione di ANAC è valida e ragionevole, nel senso che propone di considerare analoghe prestazioni aventi complessità almeno uguale o superiore al livello di progettazione richiesta. Tuttavia l'affermazione che il "grado di complessità" costituisca l'unico criterio da utilizzare per giudicare se sussista analogia per "dimensioni e caratteristiche" non sembra essere completamente condivisibile: se il "grado di complessità" pare costituire un valido riferimento per stabilire l'analogia delle "caratteristiche" dell'attività progettuale richiesta, tuttavia ad avviso dello scrivente resta pur sempre la necessità che sia definito anche il criterio "dimensionale" che si ritiene sia stato correttamente individuato.

Pertanto, a **rettifica** del bando di gara come disposta dalla citata **determinazione** del Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità **n. 2 di data 04 febbraio 2016**, si precisa che si ammette l'analogia qualitativa ("caratteristiche tecniche") dell'attività professionale da identificarsi con lo svolgimento di attività che rientrino in:

Categoria: EDILIZIA – Destinazione funzionale: SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA – id. opere: E.10 – classe e categoria L. 143/49: 1/d (DM 18/11/1971: 1/b) – grado di complessità 1.20 (Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centro di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca).

Resta ferma la possibilità di comprovare il requisito mediante pertinente attività professionale svolta nell'ambito del settore socio-assistenziale.

Quesito n. 3

Infine, ci corre l'obbligo di segnalare due ulteriori aspetti, di analoga rilevanza.

Il primo riguarda la quantificazione dell'importo posto a base e la classificazione delle opere che influisce in modo determinante sia sull'accesso alla gara che sulla parcella professionale. In tale procedura le opere edili sono state classificate nella categoria E02, categoria che si riferisce, ai sensi dell'allegato al DM 143/2013, a: "*Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso*". Appare di tutta evidenza che tale classificazione non ha nulla a che fare con il concreto oggetto della concorso di progettazione, un edificio ospedaliero, che dovrebbe perciò essere classificato nella categoria E10: "*Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria*". Questa scelta in termini di parcella professionale si ripercuote su una differenza di circa il 25% in meno, in quanto i gradi di difficoltà sono del tutto differenti (E02 ha grado di complessità pari a 0.95, E10 ha grado di complessità di 1.20).

A di là del risolto economico, classificare un'opera di tal genere, in un concorso di simile portata, come "*edificio rurale o assimilato*" si rivela, a detta degli Scriventi, assolutamente svilente **per la progettazione che dovrebbe essere invece valorizzata e posta al centro dell'intero processo, come peraltro pare chiara intenzione del legislatore provinciale in base all'emananda normativa di recepimento delle direttive europee di settore.**

Si chiede, pertanto, una ridefinizione degli importi e della classificazione, in base a quanto anzidetto.

Risposta

La stazione appaltante ha inteso utilizzare la categoria 1d/E10 e non la categoria 1/c/E02 e la parcella è stata calcolata prendendo come riferimento, correttamente, la categoria 1d/E10.

Inoltre, l'importo riferito a tale categoria indicato nella tabella con € 5.582.480,00" è sostituito con "€ 3.582.480,00".

Conseguentemente, la dicitura e l'importo sono **rettificati** in ordine a tale aspetto, come da rettifica disposta dalla citata **determinazione** del Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e mobilità **n. 2 di data 04 febbraio 2016**.

Quesito n. 4

L'ultimo aspetto attiene al corretto svolgimento della gara che non pare garantire l'anonimato delle offerte progettuali. La procedura di gara prevede, infatti, che il concorso sia suddiviso in due parti: la prima anonima nella quale verranno scelte le 10 idee migliori. Al termine di essa verranno aperte le buste amministrative e quindi i progetti selezionati verranno associati ai relativi autori. La seconda parte prevede l'invito rivolto a questi 10 progettisti a sviluppare la loro idea progettuale in un progetto preliminare in forma anonima. Appare chiaro che la

seconda fase sarà anonima solo di nome e non di fatto, in quanto l'idea, pur solo abbozzata, sarà già nota alla Commissione esaminatrice.

Risposta

Per l'anonimato, considerate la caratteristiche del concorso di progettazione in due fasi, il bando garantisce tale aspetto non solo nella forma (richiedendo l'utilizzo di codifiche anonime differenti per le due fasi) ma anche nella sostanza; infatti la "Giuria tecnica per il concorso di progettazione - seconda fase" (pagina 21 del Bando) sarà altra rispetto alla "giuria per la prima fase" (pagina 14 del bando): pertanto, non vi è alcuna possibilità di contaminazione tra l'esame delle proposte di prima fase rispetto all'esame dei progetti preliminari in seconda fase. In ogni caso si è garantita al massimo l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio delle giurie in quanto i singoli componenti non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto evocate a pagina 6 del bando: situazioni che si applicano, espressamente, ad entrambe le "giurie" (cioè sia a quella di prima fase formata per la valutazione delle idee progettuali che a quella di seconda fase per la valutazione dei progetti preliminari); dal punto di vista sostanziale, peraltro, nessuna rilevanza o importanza potrebbero assumere le possibili "assonanze" tra idee progettuali di prima fase e i progetti preliminari di seconda fase, dovendo tali documenti essere esaminati e valutati, nelle due fasi, con piena e riconosciuta autonomia di giudizio.

Quesito n. 5

In merito ai requisiti di professionalità richiesti (art. 2.1.4 del Bando) ed in particolare ai punti b, c, chiediamo se possibile dimostrare tali requisiti presentando progetti definitivi eseguiti per appalti integrati, con acquisizione del definitivo, e di cui però non vi è stata aggiudicazione, rilevando comunque che i progetti presentati all'Amministrazione sono risultati idonei dalla S.A. e quindi non hanno dato adito ad esclusioni od osservazioni.

A tal proposito mi permetto allegare la sentenza del CdS n. 692 del 10.02.2015.

Risposta

La sentenza del Consiglio di Stato (692/2015) invocata non pare essere del tutto pertinente rispetto alla fattispecie in quanto è stata resa al fine di stabilire la rilevanza di attestazioni effettuate da soggetti privati che hanno affidato incarichi tecnici ad altri soggetti privati che hanno, a loro volta, partecipato a due procedure di finanza di progetto. In quella sentenza, infatti, risulta che se vi è stata una prestazione professionale a favore di committente privato la dimostrazione del requisito va comprovata attraverso le modalità previste per tale fattispecie, che sono differenti rispetto a quelle previste per il caso di una prestazione effettuata direttamente a favore di un soggetto pubblico.

Pertanto, qualora l'attività in questione riguardi la progettazione definitiva resa a favore di soggetto pubblico è necessario che sia, comunque, resa un'attestazione avente contenuto sostanzialmente approvativo della progettazione stessa a seguito di adeguata istruttoria tecnica ed amministrativa come richiesto dalle vigenti disposizioni normative, ancorché non sia necessaria anche l'avvenuta aggiudicazione delle fasi successive di progettazione esecutiva/realizzazione dell'opera.

Quesito n. 6

In merito ai requisiti di professionalità richiesti al punto b) e al punto c) del capitolo 2.1.4 del Bando di Concorso (pag. 7 e 8) si chiede un chiarimento sulla categoria 1c/E.02 Opere civili. In particolare si rivela che ai sensi del DM 143 del 31/10/2013 alla categoria E.02 corrispondono opere così definite: "Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso", mentre gli ospedali rientrano nella categoria E.10 che corrisponde alla categoria Id della legge 143/49.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3.

Quesito n. 7

Sempre dalla pagina 8, si chiede un chiarimento in merito al presente comma "Si specifica che per tipologie di lavori analoghi per dimensioni si intendono lavori di importo complessivo superiore a 7.500.000 di euro e che per tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche si intendono edifici sanitari e/o socio-sanitari". In particolare ci sembra esservi un'incongruenza con quanto riportato nelle tabelle di cui ai punti b) e c) del Bando visto che in questi punti viene chiesto l'espletamento di lavori nel decennio per altri importi. Sulla tipologia di lavori analoghi in base a quanto richiesto in questo comma sembra non essere più valido quanto riportato nelle tabelle di cui ai punti b) e c). Si chiede pertanto un chiarimento in merito.

Risposta

Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

Quesito n. 8

Leggendo il testo completo del bando, non specificato se in seconda fase ci sono dei rimborsi spese per coloro che passato la pre-selezione.

Risposta

I rimborsi sono esclusivamente quelli previsti dal paragrafo 4.4 del bando di concorso (vincitore e successivi quattro miglior progetti ritenuti meritevoli)

Quesito n. 9

In riferimento al concorso in oggetto, si chiede di poter effettuare un sopralluogo del sito e degli edifici esistenti.

Quesito n. 10

Vi è la possibilità di effettuare un sopralluogo guidato alle aree ed agli edifici oggetto del concorso e di acquisire in sito ulteriore documentazione fotografica?

Quesito n. 11

stiamo preparando la nostra partecipazione al concorso in oggetto. Per formulare una proposta valida riteniamo necessario potere effettuare una visita di un paio d'ore all'ospedale, che ci proporremo di effettuare se possibile il giorno 3 febbraio verso metà pomeriggio o nella mattinata del 4 febbraio, in funzione di un incontro che stiamo definendo a Trento con nostri colleghi.

Vi saremmo grati se poteste fin d'ora indicarci la possibilità di effettuare la visita nelle date ipotizzate, fra le quali potremmo indicare quella più idonea per noi fra qualche giorno.

Risposta

Il bando di concorso non prevede il sopralluogo dell'edificio, pertanto, anche al fine di preservare l'anonimato dei concorrenti, si ritiene di non accogliere la richiesta di sopralluogo.

Quesito n. 12

Ai punto 2.1.4 del Bando di Concorso, "Requisiti di professionalità", la tabella di cui al punto c) indica per le opere edili un valore di 5.582.480,00; poiché tutti gli altri valori di tabella sono pari al 40% dei valori indicati nella tabella di cui al precedente punto b), si chiede se il valore corretto non sia 3.582.480,00?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3

Quesito n. 13

Qualora sia prevista la pubblicazione dei quesiti/risposte relative al concorso in oggetto, si richiedono informazioni circa la data ed il sito relativi alla pubblicazione dei quesiti/risposte di chiarimento.

Risposta

Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicare sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it

Quesito n. 14

Chiediamo chiarimenti in merito ai requisiti di professionalità richiesti ed esattamente in riferimento al punto 2.1.4. lettera c) del bando di gara in base al quale, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, si richiede l'avvenuto svolgimento di due incarichi riferiti a tipologie di lavoro analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, specificando che per caratteristiche tecniche si intendono edifici sanitari e/o socio-sanitari.

Tale clausola è in netto contrasto con la normativa vigente (art. 263 comma 1 lettera c del D.P.R. 207/2010), ripadita dall'A.N.AC. (determina n. 4 del 25 febbraio 2015) che proprio su questo punto cita: "La logica sottesa alla

richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare".

Si chiede pertanto di modificare la suddetta clausola affinché sia consentito soddisfare il requisito attraverso incarichi pregressi non necessariamente di identica destinazione funzionale.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.

IL DIRIGENTE
– dott. Leonardo Caronna –



per ES

